

ACCORDO REGIONALE PER IL SETTORE TRASPORTO MERCİ CONTO TERZI

Il giorno 22 novembre 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente di categoria, assistito dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal presidente di categoria Maria Teresa Faresin, dal delegato Paolo Rizzolo, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo, da Stefano Garibbo e da Giorgio Chinellato;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente della CNA FITA Veneto Angiolina Mignolli, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Ilario Simonaggio e da Vittorio Bertocco;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

si sono incontrati ed hanno definito quanto segue:

Premessa

Le parti, considerate le peculiari relazioni sindacali fin qui promosse nella regione Veneto intendono ribadire l'importanza del modello che pone lo sviluppo dell'impresa e del lavoro artigiano al centro della concertazione/contrattazione tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali a livello regionale, all'interno del quadro di riferimento dettato dalla contrattazione interconfederale e categoriale regionale.

In questo ambito le parti ritengono che l'esperienza fin qui realizzata dal settore autotrasporto merci all'interno dell'ente bilaterale artigiano veneto (EBAV) rappresenti un elemento fortemente positivo che ha permesso di migliorare le condizioni dei lavoratori del settore e di supportare le imprese nella grande sfida che l'evoluzione del mercato comporta e confermano pertanto la positività dell'adesione del settore al sistema bilaterale artigiano previste dalle intese a livello nazionale e regionale.

L'artigianato Veneto si caratterizza, nel panorama nazionale, per una lunga tradizione di contrattazione regionale.

OO. SS. e OO. AA. intendono proseguire il loro confronto adottando un metodo che privilegi il dialogo tra le parti, nell'intento di rintracciare soluzioni operative alle problematiche del settore.

Sulla base di questi presupposti, le parti hanno inteso affrontare in particolare nella discussione, nel quadro delle regole derivanti dal vigente CCNL di settore e dalla contrattazione regionale i seguenti punti:

- considerata la molteplicità delle fonti contrattuali regionali e territoriali da cui derivano i trattamenti economici che devono essere adottati nei confronti dei lavoratori, definire una tabella retributiva condivisa tra le parti sociali e valida per le imprese del settore trasporto conto terzi della Regione Veneto;
- stabilire una procedura che permetta di adempiere attraverso la strumentazione bilaterale agli obblighi di legge anche in materia di videosorveglianza e di sistemi videosatellitari;
- attivare una sperimentazione che riguardi i corsi di formazione sulla sicurezza destinati ai lavoratori del settore;
- definire una regolamentazione del dispositivo previsto dal CCNL sul ritiro patente.

Considerata inoltre la vigenza triennale del CCNL 2010 – 2012 e la richiesta delle OOSS di aprire un confronto per il rinnovo della contrattazione regionale, le parti hanno inteso definire una nuova regolamentazione contrattuale con elementi retributivi validi per tutte le imprese che applicano la contrattazione artigiana.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Le normative descritte di seguito sono applicabili ai dipendenti di imprese artigiane del settore autotrasporto c/terzi del Veneto, così come definite dalla legislazione e dal CCNL Merci e logistica vigenti, nonché ai dipendenti di imprese artigiane aventi sede legale in altre regioni qualora siano assunti in unità locali ubicate nel Veneto.

Inoltre, come previsto dall'accordo regionale del 17 giugno 2008, tali normative si applicano anche ai dipendenti di imprese non artigiane del medesimo settore che occupino fino ad 8 dipendenti, con le stesse caratteristiche del capoverso precedente, che:

- 1) risultino iscritte ad una delle Associazioni artigiane firmatarie il presente accordo;
- 2) applichino il complesso di accordi regionali stipulati nel Veneto,
- 3) siano aderenti e regolarmente versanti ad EBAV secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011.

2) TABELLA RETRIBUTIVA

2.1 Per evitare vertenzialità derivanti da difformi valutazioni sui trattamenti economici da applicare alle imprese artigiane venete del settore, le parti hanno concordato la seguente tabella che contiene gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella regionale.

Le parti hanno altresì convenuto di conglobare in un unico elemento retributivo, denominato “elemento retributivo conglobato CCRL 1977 – 2012” (ERC), tutte le voci derivanti dalla contrattazione regionale e più precisamente:

- Elemento retributivo regionale, con valori differenziati per livello, derivante dalla contrattazione integrativa regionale del 14 dicembre 1977 e dalle successive modificazioni introdotte dal CCNL 1983.
- Elemento retributivo regionale di € 0,44 derivante dall'accordo interconfederale regionale del 23 agosto 1989;
- Indennità regionale pari all' 1,36% dei minimi contrattuali erogata a partire dal 1 marzo 2009;

Viene inoltre disciplinato il trattamento economico regionale spettante ai nuovi livelli d'inquadramento, (4[°] e 6[°]), definiti dal CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizioni” del 26/1/11,

I trattamenti economici derivanti dalla contrattazione nazionale e regionale in vigore nel Veneto a decorrere dal **1 dicembre 2011** sono i seguenti:

IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI - ACCORDO 22.11.2011 TABELLA IN VIGORE dal 01 dicembre 2011

Liv.	Qualifiche	Minimo Conglob. (*) CCNL 01.09. 2011	ERC	Totale
				Mensile
1^S	Quadro	1.890,19	63,37	1953,56
1[°]	imp.direttivo	1.774,81	61,10	1835,91
2[°]	imp.concetto Super	1.630,66	60,36	1691,02
3^S	Imp. di concetto - op. spec Super	1.472,37	58,81	1531,18
3[°]	Imp d'ord. - op. Spec	1.433,58	57,59	1491,17
4[°]	imp. esecutivo - op. Qual Super	1.363,21	56,62	1419,83
4^J	ope. Qualif. Manutent. Merci	1.326,85	55,89	1382,74
5[°]	ope. Qualif.	1.300,33	54,70	1355,03
6[°]	ope. Comune	1.214,13	53,31	1267,44
6^J	ope. Mansioni semplici - manovale (dopo 30 mesi passa al 6 [°])	1.164,54	52,12	1216,66

Indennità funzione : solo per il livello 1^{°s} QUADRO € 51,65

(*) Gli aumenti economici previsti dal CCNL 26.01.2011 NON saranno considerati utili per la determinazione della 14ma mensilità, lavoro straordinario e festività. Norma in scadenza con il 01.01.2013

*Le parti si danno atto che le aziende rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e non aderenti ad Ebav sono tenute all'erogazione, ai lavoratori, della quota aggiuntiva di € **25,00** così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010.*

Le parti altresì confermano che la disciplina operativa riguardante l'erogazione della medesima quota è contenuta nell'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011 sulla regolarità contributiva nei versamenti Ebav

2.2 In aggiunta all'elemento retributivo sopraindicato, a partire dal **1 maggio 2012** viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato negli anni 2012, 2013, 2014 nelle misure mensili sotto indicate. Tale elemento è omnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso.

L'EET sarà corrisposto, solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento tra le parti stipulanti il presente accordo, nelle decorrenze di seguito indicate:

EET 2012 (periodo di riferimento aprile 2011– marzo 2012):
erogazione a decorrere dal **1 maggio 2012** al **30 aprile 2013**

EET 2013 (periodo di riferimento aprile 2012– marzo 2013),
erogazione dal **1 maggio 2013** al **30 aprile 2014**

EET 2014 (periodo di riferimento aprile 2013– marzo 2014)
erogazione dal **1 maggio 2014** al **30 aprile 2015**

Tale Elemento Economico Territoriale (EET) presenta le caratteristiche di cui alla “Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67” ed al “Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008” ivi compreso quanto previsto dall’art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell’art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall’art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni. Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall’accordo interconfederale regionale del 24 marzo 2011.

	EROGAZIONE EET DAL 1°MAGGIO 2012	EROGAZIONE EET DAL 1°MAGGIO 2013	EROGAZIONE EET DAL 1°MAGGIO 2014
1^S	€ 28,24	€ 28,74	€ 29,24
1°	€ 26,52	€ 27,02	€ 27,52
2°	€ 24,37	€ 24,87	€ 25,37
3^S	€ 22,00	€ 22,50	€ 23,00
3°	€ 21,42	€ 21,92	€ 22,42
4°	€ 20,37	€ 20,87	€ 21,37
4^J	€ 19,83	€ 20,33	€ 20,83
5°	€ 19,43	€ 19,93	€ 20,43
6°	€ 18,14	€ 18,64	€ 19,14
6^J	€ 17,40	€ 17,90	€ 18,40

Come sopra indicato, l'EET viene erogato rispettivamente nel periodo dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013, dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2014, dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2015, a tutti i dipendenti per tutte le giornate effettivamente lavorate purché in forza nel

periodo di riferimento (aprile 2011-marzo 2012; aprile 2012 – marzo 2013; aprile 2013 – marzo 2014) nell'impresa.

Agli apprendisti, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, come condizione di miglior favore, sarà riconosciuto l'EET nella misura del **90%** del valore attribuito al livello di riferimento.

Ai fini dell'applicazione di detto elemento retributivo al personale viaggiante, la gestione dell'orario andrà effettuata sulla base del lavoro continuo e discontinuo.

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 9 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 14 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 168 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà erogato nelle aziende che:

- abbiano effettuato più di 350 ore medie di sospensione (con utilizzo DS o CIG in deroga) per lavoratore nel periodo di riferimento;
- al 31 dicembre di ogni singolo periodo di riferimento abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre del precedente periodo di riferimento;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate. In tal caso l'azienda è tenuta ad inviare una specifica comunicazione allo Sprav.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro, le ore derivanti dai permessi usufruiti in virtù della legge 104/92 e del Testo unico sulla maternità, per la parte del congedo obbligatorio. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto durante l'attività lavorativa dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR ed inoltre proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell'orario ridotto pattuito.

Le parti concordano che in mancanza di rinnovo del presente Accordo entro il 31 maggio 2015, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche dal **1 maggio 2015 al 30 aprile 2016** (periodo di riferimento aprile 2014 – marzo 2015) e dal **1 maggio 2016 al 30 aprile 2017** (periodo di riferimento aprile 2015 – marzo 2016).

3) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI SATELLITARI

Il nuovo CCNL ha disciplinato la materia prevedendo la stipula di appositi accordi e un apposito modulo da consegnare, a titolo informativo al lavoratore. Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione emanata dal Garante e delle finalità individuate dall'art.4 L.300/70, le parti hanno inteso disciplinare a livello regionale una procedura semplificata

per le imprese che permetta loro di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo..

Aziende soggette alla procedura

Sono le aziende del settore autotrasporti c/terzi che utilizzano sistemi satellitari installati nei mezzi aziendali per la garanzia della sicurezza del mezzo e del carico.

Modalità operative

Tali aziende devono inoltrare allo SPRAV, per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni Artigiane firmatarie il presente accordo cui aderiscono o conferiscono mandato, un'apposita domanda contenente i seguenti dati:

- numero dei veicoli interessati;
- Elenco contenente la denominazione dei modelli del navigatore utilizzati sugli automezzi ed loro numero complessivamente installato;

Verificata la coerenza del sistema con le previsioni di Legge, lo Sprav per il tramite di Ebav provvederà alla registrazione della posizione dell'azienda e ad una comunicazione attraverso posta elettronica all'impresa (ovvero l'associazione provinciale che ha inoltrato la domanda, qualora espressamente segnalato dall'impresa) dell'avvenuta registrazione.

Al ricevimento di tale comunicazione l'impresa provvederà ad informare i dipendenti interessati che firmeranno per conoscenza ed accettazione.

I nominativi delle imprese registrate saranno inoltrati dallo Sprav, oltre che alle OOSS regionali, anche alla DRL regionale.

Le parti si danno atto che le apparecchiature video satellitari non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Sono dispensate dalla richiesta allo Sprav le imprese che alla data della stipula del presente accordo hanno già acquisito specifica autorizzazione da parte delle DPL.

Operatività dell'accordo

Le disposizioni contenute nel presente articolo diventeranno operative solo a seguito di specifico incontro con la DRL e ricevuto il consenso della stessa..

4) APPLICAZIONE NORMATIVA SUL RITIRO PATENTE

In caso di ritiro patente da parte dell'autorità per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, anche qualora tale ritiro sia dovuto a comportamenti addebitabili all'autista, al di fuori dell'esercizio delle proprie mansioni, le parti confermano le quantità e le modalità già previste per il sussidio EBAV e convengono che tale sussidio vale per i dipendenti di aziende di tutte le dimensioni. A parziale modifica della procedura, le parti convengono che va obbligatoriamente allegato alla documentazione un verbale in sede sindacale, verificato con l'assistenza di almeno una delle OOSS firmatarie il presente accordo, nel quale si specifichi la situazione ritiro patente e, per le aziende sopra i 6 dipendenti, si confermi l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

Tale previsione applica nel Veneto quanto contenuto nell'art. 29 – Ritiro patente/carta conducente - del CCNL sia per le imprese sopra i 6 dipendenti sia per quelle sotto i 6 dipendenti.

5) SPERIMENTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le parti ritengono indispensabile, attraverso un'azione congiunta, aumentare gli standard di sicurezza del personale che svolge l'attività di autista alla guida di mezzi adibiti al trasporto di merci con particolare riferimento a quelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento CEE 561/2006. Tale azione permetterà alle imprese di essere in regola con gli obblighi informativi - formativi minimi derivanti dalle normative, come definito di seguito

Per raggiungere tale obiettivo ed in attesa di specifica regolamentazione emanata dalla regione Veneto, si conviene di promuovere in via sperimentale a partire dal **1 novembre 2011**, attingendo alle risorse dal Fondo formazione della categoria autotrasporti in EBAV, una specifica azione rivolta ai dipendenti per una formazione \ sensibilizzazione in materia di sicurezza per adempiere agli obblighi formativi previsti dal comma 9 art. 20 del CCNL 26 gennaio 2011 (utilizzo cronotachigrafo), dall'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre fonti normative in materia di sicurezza.

Qualora tale prestazione presenti problemi di copertura, il Comitato di Categoria è autorizzato a procedere al relativo storno, attingendo dal Fondo "Diversi".

La sperimentazione sarà basata sulle seguenti linee guida:

Partecipanti. I corsi sono rivolti sia ai lavoratori neo assunti con mansione di autista sia a quelli già in forza presso le imprese del settore. Con la dizione "imprese del settore" si intende quanto previsto al punto 1) "Campo di applicazione". Con la dizione "neoassunti" le parti convengono di definire i dipendenti assunti nei 6 mesi precedenti.

L'iter formativo di seguito previsto si intende adempiuto, per la parte specifica attuata, qualora i dipendenti abbiano partecipato a specifiche o equivalenti iniziative formative già realizzate dall'impresa ovvero già realizzate o da realizzare dal Cobis a livello territoriale.

Potranno partecipare ai corsi anche

- i datori di lavoro, soci e collaboratori e gli altri dipendenti non autisti delle imprese versanti ad EBAV;
- i dipendenti di imprese non artigiane del settore non aderenti ad EBAV, purché siano iscritte ad una delle associazioni artigiane firmatarie il presente accordo.

Sono dispensati dalla formazione i lavoratori autisti in possesso della la patente c) conseguita dopo il 9/09/09, per la parte relativa alla formazione in materia di cronotachigrafi e codice della strada.

Formazione. L'intervento formativo sarà pari a **8** ore si articolerà come segue:

ore 1: (a cura degli RLST) lezione sul sistema Bilaterale per la Sicurezza nell'Artigianato in Veneto; il COBIS

ore 2 : esposizione della problematica della sicurezza dell'autotrasporto merci, con particolare riferimento alle situazioni rischio alla guida dei mezzi, sugli obblighi relativi ai controlli alcool-droga e profili riguardante la tutela Inail nel caso di incidente stradale. Tale

formazione sarà curata dagli Spisal o da tecnici specializzati incaricati dal soggetto formatore.

Ore 2: normativa sull'orario di lavoro degli autisti ai sensi del Dlgs 234/2007 e deroghe previste dalla contrattazione collettiva; periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e dal codice della strada; tale formazione sarà svolta da personale esperto incaricato dal soggetto formatore;

ore 3: lezione sull'utilizzo del cronotachigrafo; tale formazione sarà svolta da personale degli organi di Polizia addetto al controllo stradale o da personale esperto incaricato dal soggetto formatore.

Documentazione conclusiva. Apposito attestato individuale per gli autisti e verbale standard per le imprese saranno predisposti dal comitato di categoria, con l'assistenza del Cobis.

Le parti invitano il comitato di categoria Ebav ad attivare un finanziamento di detta attività corsuale da far valere sul Fondo Formazione, prevedendo nel contempo la distribuzione di uno strumento di supporto all'attività formativa destinata ai lavoratori che aderiranno a tali corsi.

Le imprese riceveranno il rimborso del costo sostenuto qualora siano in regola con il versamento dei contributi EBAV e qualora almeno il 50% degli iscritti al corso siano dipendenti da imprese in regola con i versamenti EBAV.

L'attività formativa sarà svolta e gestita dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato, accreditate presso la Regione del Veneto, che provvederanno a presentare ad Ebav i relativi progetti formativi, una volta che il Comitato di Categoria avrà provveduto alla specifica attivazione.

Resta inteso che le parti, attraverso la definizione del presente articolo, sono andate a disciplinare i contenuti minimi e le relative modalità dell'attività formativa rivolta ai lavoratori del settore con mansione di autista. Per le altre figure professionali generalmente presenti in impresa le parti si incontreranno a breve per definire analoghe attività formative.

Qualsiasi attività formativa, attivata sulla base del presente accordo anche se priva del finanziamento EBAV, andrà preventivamente comunicata al Cobis.

Sulla base dell'art 3 dell'accordo interconfederale regionale in materia di sicurezza del 21 ottobre 2010, la consultazione del RLST si intende comunque adempiuta limitatamente ai corsi con finanziamento a carico di Ebav.

Nel caso in cui detta attività sia priva del finanziamento Ebav, il Cobis fornirà all'ente il nominativo del RLST competente per territorio al fine di procedere alla relativa consultazione.

Le parti delegano la CNA del Veneto a trasmettere copia del presente accordo ad Ebav e al COBIS.

6) ACCORDO SUI “DIVERSI LIMITI D’ORARIO” DEL 17 GIUGNO 2008

Le parti convengono quanto segue:

a) ESTENSIONE VALIDITA’ ACCORDO 17 GIUGNO 2008

Le parti prevedono l’estensione delle procedure e della durata dell’accordo sui “diversi limiti d’orario” 17 giugno 2008 alla data del 31 dicembre 2015, con le modalità definite nel presente articolo. Comunque le parti si incontreranno immediatamente dopo la stesura finale del CCNL 2012-2014 per valutare gli eventuali adeguamenti da operare alla procedura veneta.

Fino al 31 dicembre 2015 le imprese potranno usufruire della medesima registrazione ricevuta in precedenza dallo Sprav, purché mantengano i requisiti per i quali sono stati registrati e siano in regola con i versamenti previsti nell’accordo del 17 e 23 giugno 2008, anche attraverso una regolarizzazione da operarsi entro il 31 dicembre 2011, secondo le modalità indicate da Ebav. Le imprese che, all’atto dell’assunzione del primo lavoratore dopo il 1 gennaio 2012 avente le caratteristiche dell’art. 11 bis, potranno effettuare la loro richiesta di registrazione allo Sprav secondo la procedura in atto.

Dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2015 viene confermata la trattenuta di € 1,50 mensili a tutti i lavoratori per i quali opera la registrazione, come previsto dall’art. 2 dell’accordo del 23 giugno 2008 per le finalità previste dallo stesso accordo.

b) CORRESPONSIONE DELL’ ELEMENTO “UNA TANTUM” LEGATO ALLA PRODUTTIVITA’

Infine le parti si danno atto che, al personale viaggiante inquadrato al liv 3S in mansioni discontinue a cui viene applicato l’art. 11 bis comma 2 così come novellato dall’accordo nazionale 2 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà erogato un elemento retributivo una tantum di € **130,00**. Le imprese già registrate ai sensi del punto a) che precede erogheranno tale quota con la retribuzione del mese di **ottobre 2012**; le altre imprese erogheranno tale quota entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dello Sprav.

La quantificazione dell’elemento retributivo di € 130,00 è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti e/o indiretti di alcun genere, ivi compreso il TFR, in quanto le parti hanno già tenuto conto delle relative incidenze delle maggiorazioni.

Inoltre, ai sensi dell’accordo interconfederale regionale del 24 marzo 2011, le parti convengono che tale quota, direttamente legata alla gestione dell’orario di lavoro ed una migliore organizzazione del lavoro utile ad incrementare la produttività aziendale presenta le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall’accordo interconfederale regionale del 24 marzo 2011.

c) Viste le problematiche emerse nell’applicazione dell’accordo 17 giugno 2008, le parti convengono inoltre che, sulla base dell’ “accordo interconfederale regionale sulla regolarità contributiva ad Ebav”, le imprese che usufruiscono della specifica registrazione, come previsto dall’art. 4 dell’accordo regionale succitato, devono mantenere la regolarità contributiva di versamento per tutto il periodo di validità della registrazione. Le aziende irregolari nei versamenti nel periodo di vigenza della registrazione 2008-2011 dovranno

regolarizzare la propria posizione nei confronti di EBAV entro e non oltre il 31 **maggio 2012**, pena la decadenza della registrazione per il quadriennio 2008-2011. Inoltre dovranno provvedere al versamento della quota di 1,5 euro eventualmente non versata.

d) Le parti intendono modificare la modulistica e per questo invitano lo SPRAV a produrre le modifiche da presentare alle parti sociali.

9) PREMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.53 di 78/2010 (Legge 122/10)

Le parti si impegnano a disciplinare entro il **31 maggio 2012** una regolamentazione regionale nell'ambito del trasporto merci circa l'erogazione dei premi aziendali sui cui vengano applicate le disposizioni all'art.53 DL 78/10 (legge 122/10). Le parti ritengono che all'interno di tale regolamentazione costituirà elemento imprescindibile lo SPRAV .

10) EBAV

In riferimento all'accordo regionale di categoria del 17 giugno 2008, le parti convengono quanto segue:

a) Vengono confermate le prestazioni di secondo livello già in essere e più precisamente.

- fondo categoriale per la gestione di crisi area settore;
- fondo promozione e sviluppo del prodotto e del lavoro artigiano;
- fondo formazione ed aggiornamento professionale;
- fondo per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza;
- fondo per l'erogazione dei sussidi assistenziali;
- fondo per l'acquisizione ed il consolidamento delle professionalità.

b) Priorità dei fondi

Le parti confermano le priorità già condivise nell'accordo del 19 giugno 1998, rispettivamente segnalate ai punti 1.2, 1.3, 1.4.

c) Alimentazione dei fondi di secondo livello:

In riferimento all'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009, dal 01.01.2012 i fondi categoriali avranno la seguente contribuzione su base mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 1,04	€ 0,26
PROMOZIONE / QUALITA' / INNOVAZIONE	€ 1,00	
CRISI AREA SETTORE	€ 2,00	€ 0,50
AMBIENTE / SICUREZZA	€ 3,00	
SUSSIDI ASSISTENZIALI	€ 2,70	
PROFESSIONALITA'	€ 2,15	
RITIRO PATENTE	€ 1,50	
PROMOZIONE /AREA SPESE LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO	€ 0,35	
TOTALE	€ 13,74	€ 0,76

d) Fondo professionalità: si conferma che le risorse a disposizione saranno distribuite per il 70% ai lavoratori e per il 30% alle imprese; si riconfermano inoltre gli altri i criteri di utilizzo previsti dall'accordo 19 giugno 1998.

All'interno del Fondo Ambiente sarà attivata, secondo le modalità stabilite dal Comitato di categoria, una nuova prestazione destinata a sostenere le imprese del settore, precedentemente escluse, che devono redigere il documento di valutazione dei rischi.

e) SPRAV

E' confermata l'attività della Commissione Bilaterale Regionale denominata SPRAV prevista nell'accordo regionale del 26 luglio 2002 e nell'accordo regionale del 17 giugno 2008. Lo Sprav opera sulla base dei compiti individuati dalla contrattazione di categoria: le parti confermano che, oltre ai compiti previsti dagli accordi sopracitati, lo Sprav si attiverà anche sull'applicazione degli ulteriori compiti previsti dal presente accordo. La commissione sarà costituita da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane firmatarie e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria firmatarie la presente intesa: al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente.

La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa. Considerata che la fase di avviamento ed implementazione dello SPRAV è stata oramai impostata, la quota annualmente versata ad Ebav per il rimborso dei costi segreteria a partire dal 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2015 sarà pari a **€ 7.500** annui.

Le parti inoltre concordano che il finanziamento dello SPRAV per gli anni dal 2012 al 2015 sarà pari a **€ 70.000** e che per il 50% sia ricavato dal Fondo Ritiro patente e per il 50% dal fondo Promozione.

f) Si concorda inoltre che la quota del fondo crisi area settore eccedente l'importo di € 100.000,00 alla fine di ogni anno a partire dal 2011 verrà destinato come segue:

per il 50% rispettivamente a:

- formazione (50% della quota)
- promozione (30% della quota)
- ambiente (20% della quota)

per il rimanente 50% ai seguenti fondi:

- sussidi assistenziali (50% della quota)
- fondi diversi - per la parte relativa ai lavoratori (20% della quota)
- ritiro patente (30% della quota)

11) CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL ED ACCORDI REGIONALI

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL e negli accordi regionali di settore a meno che non siano state modificate dalla presente intesa.

12) DECORRENZA

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2014, salvo gli articoli che contengono decorrenze diverse. Si intende tacitamente rinnovato in assenza di formale disdetta da inviare con raccomandata AR da inviare 3 mesi prima della scadenza.